

GIURISPRUDENZA CASA**USO DELLA COSA COMUNE
E DIRITTI DEL SINGOLO CONDOMINO**

«L'art. 1102 c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non pone una norma inderogabile. Ne consegue che i suddetti limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale, o da delibere assembleari adottate con il "quorum" prescritto dalla legge, fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni». Decisione (sent. n. 2114/18, inedita) ineccepibile della Suprema corte.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

